



Prot. 887

Como 28 aprile 2010

A tutti  
I PERITI INDUSTRIALI  
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

## CIRCOLARE 4/2010

ELEZIONI EPPI  
2010-2013

Sono convocate le elezioni dell'EPPI - ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI per il rinnovo degli organi dell'Ente di Previdenza CIG (Consiglio Generale) e CDA (Consiglio di Amministrazione).



**Le votazioni si svolgeranno presso la sede del Collegio in via Vittorio Emanuele 113 nei seguenti giorni e orari:**

7 maggio 2010	Venerdì	dalle 9.30	alle 20.00
8 maggio 2010	Sabato	dalle 9.30 alle 12.30	dalle 17.30 alle 20.00
10 maggio 2010	Lunedì	dalle 9.30 alle 13.00	dalle 17.30 alle 20.00
11 maggio 2010	Martedì	dalle 9.30 alle 13.00	dalle 17.30 alle 20.00
12 maggio 2010	Mercoledì	dalle 9.30	alle 18.00

Si ricorda che sono elettori tutti coloro che risultano iscritti all'EPPI alla data del **17 febbraio 2010**.

Nell'occasione delle elezioni **verrà distribuito gratuitamente a tutti i votanti** il software **TERMOPLAN 2008 di ISOLMEC SRL** il cui programma verrà presentato nella giornata del **7 maggio p.v.** in 3 sessioni di incontri che si terranno alle ore 11.00 - 15.00 - 17.00.

Il software contiene:

- \* il calcolo della trasmittanza secondo norma EN ISO 6946 e verifica del limite secondo DLgs 311;
- \* calcolo di attenuazione e sfasamento secondo UNI EN ISO 13786 e temperatura superficiale interna estiva secondo EN ISO 13792;
- \* verifica del rischio di condensazione superficiale e interstiziale secondo EN ISO 13788;
- \* calcolo degli indici acustici secondo la legge di massa.

Per esigenze organizzative gli interessati dovranno trasmettere via fax il modulino sotto riportato indicando l'orario della sessione in cui parteciperanno:

TRASMETTERE AL FAX 031-267388	
Il sottoscritto _____	n. Albo _____
parteciperà all'incontro delle ore: <input type="checkbox"/> h. 11.00 <input type="checkbox"/> h. 15.00 <input type="checkbox"/> h. 17.00	
data _____	firma _____

**Nuovo  
Consiglio  
Direttivo  
del  
Collegio**

Si comunica che, a seguito delle votazioni svoltesi dal 30.12.2010 al 12.04.2010, il **nuovo Consiglio Direttivo** del Collegio per il quadriennio 2010-2014, risulta così composto:

Per. Ind.	Paolo	BERNASCONI	Presidente
Per. Ind.	Orazio	SPEZZANI	Segretario
Per. Ind.	Claudio	CRIPPA	Tesoriere
Per. Ind.	Francesco	CALDERA	Consigliere
Per. Ind.	Guido	FRIGERIO	Consigliere
Per. Ind.	Luigi	GERNA	Consigliere
Per. Ind.	Enrico	MARTINELLI	Consigliere
Per. Ind.	Paolo	SARTORI	Consigliere
Per. Ind.	Guido	SEVERICO	Consigliere

**Il Presidente e il Consiglio Direttivo ringraziano i Colleghi per la fiducia accordata e rigenerati dal vasto consenso elettorale proseguiranno con immutato entusiasmo il percorso tracciato nello scorso quadriennio.**

**2° Modulo di  
aggiornamento  
coordinatori**

Il Collegio, in collaborazione con APICO, organizza per il prossimo mese di **GIUGNO 2010 il 2° modulo di aggiornamento per coordinatori della sicurezza.**

Il corso della durata di **8 h.** si terrà a **Como presso Don guanella via T. Grossi 18** dalle ore 09.00 alle 18.00.

**Quote di iscrizione €.** 150,00 + Iva.

**N° massimo di partecipanti: 50.**

La prossima settimana verrà definita la data del corso e gli interessati potranno scaricare il programma completo e la scheda di iscrizione dal nuovo sito internet del Collegio [www.peritiindustriali.como.it](http://www.peritiindustriali.como.it).

**Incentivi per  
case  
"ecologiche":  
come  
comportarsi?  
D.M. 26.03.2010  
(G.U. 06.04.2010, n.  
79)**

E' stato pubblicato il Decreto che ha introdotto gli incentivi per case ecologiche.

Per usufruire degli incentivi le prestazioni energetiche degli immobili devono essere certificate da un soggetto accreditato, sulla base delle procedure fissate dal decreto legislativo 19.08.2005, n. 192, e sm. Per ottenere il contributo, il preliminare di compravendita deve essere di data certa successiva al 6.04.2010 e la stipula del rogito deve avvenire non oltre il 31.12.2010.

Non pare al momento possibile stipulare direttamente il rogito senza aver stipulato il contratto preliminare. Gli elementi che appaiono indispensabili da riportare nel contratto preliminare sono la "superficie utile" dell'immobile acquistato (al fine della determinazione dell'incentivo) e alcune "garanzie" a tutela dell'acquirente:

- la fissazione della data del rogito non oltre il 31 dicembre 2010;
- che l'immobile possiede i requisiti energetici previsti dal decreto;
- che l'immobile è di nuova costruzione;
- che il venditore si impegna a procurare l'attestato di certificazione energetica e a svolgere le pratiche di corretta prenotazione del contributo entro 20 giorni precedenti alla data di stipula del contratto definitivo.

Ricordiamo, infatti, che la prenotazione del contributo spetta al venditore che deve essere munito del preliminare e dell'attestato di certificazione energetica. L'acquirente (entro i 45 giorni successivi alla stipula del rogito) dovrà trasmettere la copia autentica del contratto, munita di estremi di registrazione e dell'attestato di certificazione energetica.

[http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf\\_upload/documenti/incentivi.pdf](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/incentivi.pdf)

**Notifica Preliminare: consigli operativi**

Facendo riferimento all'art. 99, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, che obbliga il Committente o il Responsabile dei lavori alla trasmissione della notifica preliminare di inizio lavori in cantiere e dei suoi aggiornamenti, la DGS ha disposto con il Decreto n. 9056 del 14.09.2009, che tale trasmissione avvenga tramite sistema informatico.

In considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi anche la trasmissione informatizzata, così come la precedente trasmissione cartacea, viene inviata dal professionista incaricato, la Commissione sicurezza del Collegio nella riunione del 18.03.2010 ha predisposto un documento da far sottoscrivere al committente o Responsabile Lavori all'atto della trasmissione informatizzata della notifica di cui sopra.

Ciò al fine di sollevare dalla responsabilità il Professionista, in quanto dalla trasmissione dell'atto risulta il codice fiscale del soggetto che materialmente trasmette il documento. Il modulo sopra citato è scaricabile dal sito [www.peritiindustriali.como.it](http://www.peritiindustriali.como.it) nella sezione modulistica.

**In gazzetta ufficiale l'elenco aggiornato delle norme europee e delle norme Uni sui Prodotti da costruzione**

D.M. 08.04.2010  
(G.U. 20.04.2010, n. 91)

E' stato pubblicato il Decreto recante *"Elenco riepilogativo di norme concernenti l'attuazione della direttiva 89/106/CE relativa ai prodotti da costruzione"*.

Il decreto riporta l'elenco riepilogativo delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee in materia di materiali da costruzione (oltre 400 prodotti), i cui riferimenti sono pubblicati nella G.U. dell'Unione Europea n. C 309 del 18.12.2009, ai sensi della citata direttiva 89/106/CEE.

Per ogni norma il provvedimento riporta:

- il riferimento ed il titolo della norma europea
- il riferimento della norma sostituita
- la data di entrata in vigore della norma in quanto norma europea armonizzata
- la data di scadenza del periodo di coesistenza
- il riferimento della norma nazionale

**In Gazzetta il decreto sulla semplificazione degli interventi edilizi**

D.L. 25.03.2010, n. 40  
(G.U. 26.3.2010, n. 71)

Il D.L. 40/2010 (in vigore dal 26.03.2010) contiene, all'art. 5, le disposizioni per la liberalizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria. Tali disposizioni sono state impartite attraverso la riscrittura dell'art. 6 (Attività edilizia libera) del D.P.R. 380/2001, il Testo Unico dell'Edilizia.

La modifica del T.U Edilizia consente la realizzazione, senza alcun titolo abilitativo di:

- interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria (che non comportano l'aumento del numero delle unità immobiliari)
- l'eliminazione di barriere architettoniche
- opere temporanee di ricerca nel sottosuolo
- movimenti di terra pertinenti all'esercizio di attività agricola
- serre mobili stagionali
- opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni
- l'installazione di pannelli fotovoltaici e termici
- la realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro

La semplificazione è possibile, come recita lo stesso articolo 6, *"Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e comunque nell'osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio"*.

.... *SEGUE*

**In vigore dal 27.04.2010 le modifiche al Codice degli appalti**

D.Lgs. 53/2010  
(G.U. 12.04.2010, n. 84)

**I chiarimenti sulla integrazione architettonica degli impianti fotovoltaici dal GSE**

Attualmente, quindi, la situazione è la seguente:

1. nelle Regioni che non hanno disciplinato con proprie disposizioni la materia edilizia, e gli interventi di manutenzione straordinaria in particolare, la semplificazione è scattata il giorno stesso dell'entrata in vigore del D.L. 40/2010
2. **nelle Regioni in cui le norme regionali prevedono la DIA l'obbligo permane**

Le Regioni nelle quali, pertanto, dovrebbero (il condizionale è d'obbligo) essere attualmente applicabili le disposizioni del D.L. 40/2010 sono: Abruzzo - Basilicata - Calabria - Lazio - Marche - Molise - Puglia.

Il D.Lgs. 53/2010, pubblicato sulla, recante "Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici" che entrerà in vigore il 27.04.2010.

Il provvedimento apporta modifiche significative al D.Lgs.163/2006, il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Le principali modifiche riguardano:

- termine dilatorio per la stipulazione del contratto;
- comunicazione dell'aggiudicazione definitiva;
- misure di incentivazione dell'accordo bonario;
- disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato;
- informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale;
- tutela processuale;
- inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni e negli altri casi;
- sanzioni alternative;
- modifiche alla disciplina processuale per le infrastrutture strategiche;
- obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione dell'Unione europea.

Gli articoli modificati sono: 11, 79, 240, 241, 243, 244, 245 mentre, di nuova introduzione sono gli articoli 79-bis, 243-bis, 245-bis, 245-ter e 245-quater.

Il Gestore Servizi Energetici (GSE) fornisce alcuni chiarimenti in merito all'integrazione architettonica del fotovoltaico che riguardano la possibilità di ottenere il riconoscimento della totale integrazione architettonica per impianti fotovoltaici (cfr tabella seguente).

Potenza nominale dell'impianto (kW)	Tipologia di impianto fotovoltaico		
	Non integrato	Parzialmente integrato	Integrato
A) $1 \leq P \leq 3$	0,384	0,422	0,470
B) $3 < P \leq 20$	0,365	0,403	0,442
C) $P > 20$	0,346	0,384	0,422

**Tariffe incentivanti, espresse in €/kWh, suddivise per dimensione dell'impianto e per tipologia d'integrazione**

Il GSE afferma che "nei casi in cui si utilizzano moduli fotovoltaici standard disponibili sul mercato, che non svolgono alcuna funzione edilizia o strutturale ma sono sovrapposti a superfici di copertura già dotate di tutte le necessarie funzioni protettive (tenuta, impermeabilizzazione, isolamento, ecc.), il riconoscimento dell'integrazione architettonica è strettamente legato alla realizzazione di una superficie di rivestimento che ricopra la porzione omogenea della copertura oggetto dell'intervento".

.... **SEGUE**

Nel caso in cui i moduli fotovoltaici non coprano la totale superficie della copertura, "è necessario completare l'integrazione attraverso degli elementi finti (senza celle fotovoltaiche) che rimpiazzino gli elementi fotovoltaici dove c'è ombra e da parti di chiusura che permettano di raccordare gli spazi tra i moduli fotovoltaici e gli elementi di rivestimento tradizionali, i bordi laterali, le gronde e il colmo".

<http://www.gse.it/attivita/ContoEnergiaF/PubbInf/Pagine/ChiarimentIntegArch.aspx>

**Sonde Geotermiche**  
RR. 15.02.2010,  
n. 7  
(BURL 05.03.2010,  
n. 9- 1° s.o.)

E' stato approvato il Regolamento regionale per l'installazione delle sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua sotterranea (definite sistemi a circuito chiuso).

La Lombardia, rende davvero "burocratica" l'installazione delle sonde geotermiche grazie anche ad un nuovo strumento user-friendly, il **Registro Regionale Sonde Geotermiche**, accessibile all'indirizzo: <http://geotermia.cestec.eu>, che snellisce le procedure di comunicazione e consentirà di monitorare in tempo reale la diffusione della tecnologia sull'intero territorio regionale.

Il Regolamento è corredato da un "Allegato tecnico" di dettaglio che stabilisce i criteri per la progettazione e la realizzazione degli impianti, fornendo specifiche in relazione ai materiali da utilizzare, modalità di perforazione, posa delle sonde, operazioni di verifica funzionale, monitoraggio ambientale, organi di sicurezza e di controllo nonché agli aspetti prestazionali degli impianti.

Il Regolamento distingue poi diverse procedure per i **piccoli impianti**, con potenza termica e/o frigorifera utile uguale o inferiore a 50 KW, e i **grandi impianti** con potenza termica e/o frigorifera utile superiore a 50 KW.

Per i grandi impianti, sempre utilizzando il Registro Regionale Sonde Geotermiche, sarà necessario fornire le informazioni ottenute attraverso il **Ground Response Test**, ossia una prova sperimentale che permette di rilevare le proprietà termofisiche di scambio del sottosuolo e di conseguenza di procedere al corretto dimensionamento del campo geotermico.

Per informazioni: <http://geotermia.cestec.eu> e.mail: [geotermia@cestec.it](mailto:geotermia@cestec.it)

**"Valore normale" degli immobili: stop alle controversie in corso**

Ag. Entrate  
Circ. 14.04.2010,  
n. 18

Il "valore normale" di un immobile è un valore stimato sulla base delle quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio.

Il Decreto Bersani (art. 35, commi 2-3, del D.L. 223/2008, convertito, con modifiche, dalla legge 248/2006) consentiva, agli uffici per le cessioni immobiliari, accertamenti in base al valore normale ai fini IVA e delle imposte sul reddito.

Successivamente la Legge Comunitaria 2008 (L. 88/2009, art. 24, commi 4, lett. f, e 5), ha eliminato la possibilità di effettuare accertamenti immobiliari in base al "valore normale".

Con la circolare 18/E/2010 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che **l'abrogazione delle norme in materia di accertamento delle compravendite immobiliari in base al "valore normale" ha efficacia retroattiva.**

Gli uffici locali dell'Agenzia, pertanto, dovranno abbandonare i giudizi in corso, nell'ipotesi in cui questi siano fondati solo sul "valore normale".

<http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb59a84fd60e276/Circolare%20n%20%2018E%20del%2014%20aprile%202010.pdf>

**Incentivi:  
pubblicato il  
decreto  
attuativo. Gli  
sconti al via  
dal 15 aprile**

Decreto  
26.03.2010  
(G.U. 06.04.2010, n.  
79)

E' entrato in vigore il 26.03.2010 (medesimo giorno della pubblicazione) il Decreto sugli incentivi per case ecologiche, gru, ciclomotori, cucine, elettrodomestici, abbonamenti a internet veloce, motori marini.

**I consumatori e le imprese potranno cominciare ad usufruire degli incentivi a partire da giovedì 15 aprile.** Per l'acquisto degli immobili è previsto:

- un contributo per un importo pari a 116 €. a mq. (con un massimo di 7mila €. ) per gli immobili con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 50% rispetto ai valori di cui all'alleg. C, n. 1, della Tab. 1.3 del D.lgs. 192/2005;
- un contributo per un importo pari a 83 euro al metro quadro (con un massimo di 5mila euro) per gli immobili con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 30% rispetto ai valori di cui all'allegato C, n. 1, della Tabella 1.3 del D.lgs. 19.082005, n. 192.

Il secondo incentivo, quello da 83 euro, è rivolto solo a **immobili di nuova costruzione, da utilizzare come prima abitazione.**

Per usufruire degli incentivi le prestazioni energetiche degli immobili devono essere certificate sulla base delle procedure fissate dal D.L. 19.08.2005, n. 192, e successive modificazioni, da un soggetto accreditato.

Per ottenere gli sconti previsti per le altre tipologie di acquisti occorrerà rivolgersi al rivenditore, che verificherà la disponibilità del fondo e comunicherà al consumatore la disponibilità dell'incentivo che diventerà uno sconto sul prezzo d'acquisto.

Se il fondo risulterà esaurito, l'incentivo non scatterà.

Il decreto attuativo dello Sviluppo economico prevede che Poste Italiane attivi un call center per fornire informazioni e ponga in essere tutti gli adempimenti necessari per far arrivare il bonus nelle mani del consumatore.

A sua volta, il negoziante che intende praticare lo sconto compilerà un modulo elettronico riportato in un apposito sito del ministero, poi al momento della vendita, effettuata l'emissione dello scontrino fiscale, lo trasmetterà online al "centro di contatto" delle Poste.

È prevista la revoca del contributo in caso di assenza dei requisiti previsti per usufruire dell'incentivo o se la documentazione da esibire per la fruizione del bonus è incompleta o irregolare.

**Appalto,  
Responsabilità  
solidale e  
DURC: i  
chiarimenti del  
ministero del  
lavoro**

Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n. 3 del 02.04.2010 ha fornito alcune precisazioni sulla responsabilità solidale tra committente e appaltatore nonché tra appaltatore e subappaltatore, prevista dal D.Lgs. 273/2006 e dal D.L. 223/2006.

Tale **responsabilità è relativa ai soli trattamenti retributivi, contributivi e fiscali e non può essere estesa a somme dovute ad altro titolo.**

Devono essere tuttavia considerate le somme dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali o fiscali e le somme dovute a titolo di sanzioni civili.

Il Ministero chiarisce, inoltre, che l'impresa solidalmente responsabile (ai sensi della normativa citate) con un'altra impresa, irregolare dal punto di vista contributivo e previdenziale, ha diritto al rilascio del DURC.

Il rapporto di solidarietà, infatti, non può inficiare il rapporto assicurativo e previdenziale che c'è tra l'impresa richiedente il Durc e gli istituti di riferimento per i propri dipendenti.

<http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/4317C5ED-7A16-440E-A4E0-0AA6DC1CA48D/0/32010.pdf>

**Le responsabilità del preposto senza disponibilità economica in caso d'infortunio**

Cass. 20.11.2009, n. 44890

La Cassazione è intervenuta sul tema delle responsabilità del delegato in caso d'infortunio del lavoratore.

La Corte afferma che **in presenza di una delega "non perfetta" in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Datore di Lavoro delegante non è esonerato da responsabilità; non può ritenersi esonerato, in tal caso, nemmeno il delegato.**

Secondo gli estensori della sentenza, infatti, il soggetto delegato alla sicurezza sul lavoro, *"che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni delegate per mancanza dei fondi necessari per l'espletamento delle stesse, deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega. In caso contrario si configurerà a carico del delegato la responsabilità per l'infortunio occorso al lavoratore"*.

In sintesi la Cassazione afferma che se il delegato non è stato messo nelle condizioni di eseguire i compiti assegnatigli deve segnalarlo al datore di lavoro e, in mancanza di riscontro, deve rifiutare l'incarico; diversamente sarà comunque chiamato a rispondere in caso di infortunio del lavoratore.

**La sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali: il manuale operativo dell'INAIL**

Il cantiere stradale presenta rischi elevati per i lavoratori e per le persone esterne a causa, oltre che della tipologia dei lavori, anche del traffico stradale interferente.

Le norme di prevenzione, per tali tipologie di lavori, sono complesse perché devono integrare aspetti di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, contenuti nel D.Lgs. 81/2008 con le norme previste dal Codice della strada.

Con l'intento di fornire un supporto a imprese e tecnici per la valutazione dei rischi e per le misure di prevenzione da adottare, l'INAIL ha curato la redazione del volume *"La sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali - Manuale Operativo 2010"*.

Nella valutazione dei rischi del cantiere stradale il datore di lavoro deve prendere in esame i rischi per la sicurezza:

- dei lavoratori impegnati nel cantiere, sia negli aspetti specifici delle lavorazioni che per l'interferenza del traffico veicolare;
- delle persone e dei veicoli che transitano nei pressi del cantiere stradale.

**Legge per il Governo del Territorio: modifiche del 2010**

Testo coordinato  
L.R. 11.03.2005 n. 12  
(BURL 25.03.2010, n. 12 - 2° S.S.)

E' stata pubblicato il testo coordinato della LR 12/2005 *"Legge per il Governo del Territorio"*, che comprende anche le modifiche apportate delle LLRR n. 7 e 12 del 2010, approvate a febbraio dal Consiglio regionale.

Le novità più rilevanti sono:

- proroga al 31.03.2011 dell'efficacia dei Piani Regolatori Generali (PRG) per tutti i Comuni che non hanno ancora approvato il Piano di Governo del Territorio (PGT)
- obbligo, per il titolare del permesso di costruire o per il progettista (incaso di DIA), di presentare al Comune, in forma digitale, gli elaborati per l'aggiornamento del database topografico e la certificazione energetica dell'edificio, contestualmente alla richiesta di accatastamento e all'eventuale richiesta di variazione catastale.
- E' stato istituito un fondo regionale per realizzare interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità, già previsti dalla legge.
- Sono state riviste le norme in materia dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, con la riscrittura dell'art. 55 e l'inserimento di un nuovo art. 55-bis.

**Piani del  
sottosuolo:  
nuovo  
Regolamento**  
REG R 15.02.2010,  
n. 6  
(BURL 23.02.2010, n.  
8)

Il 10.02.2010, la Giunta ha approvato un nuovo regolamento per la redazione dei Piani Urbani Generali dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS), che definisce le attività dei Comuni in materia di pianificazione, programmazione, monitoraggio e controllo degli interventi del sottosuolo nonché i criteri per l'omogenea mappatura e georeferenziazione delle infrastrutture.

Il provvedimento è un ulteriore passo avanti per l'utilizzo razionale del sottosuolo, che modifica e abroga il precedente regolamento del 2005 e fornisce **nuovi strumenti di governance del sottosuolo**.

Il provvedimento ha introdotto rilevanti novità; in particolare, negli allegati tecnici i punti significativi riguardavano:

- metodologie e criteri guida che i Comuni devono osservare nella redazione dei PUGSS e i documenti essenziali che essi devono redigere:
  1. rapporto territoriale
  2. analisi delle criticità
  3. piano degli interventi.
- Criteri utili per la costituzione degli Uffici del Sottosuolo, a cui ricondurre tutte le attività di pianificazione e programmazione degli interventi.
- Indicazioni e specifiche tecniche per l'implementazione di un database delle reti di sottoservizi con l'obiettivo di realizzare l'omogenea mappatura degli impianti nel sottosuolo.

E' previsto che cartografie e banche dati locali confluiscono poi in un unico database regionale, accessibile e utilizzabile da tutti gli addetti ai lavori, Comuni e operatori per primi.

A seguito della modifica alla Legge su Governo del Territorio (LR n. 12/2005), che ha spostato di un altro anno il termine per la pianificazione comunale (PGT), è **differita al 31.03.2011** la data ultima di approvazione dei PUGSS.

**Ricevimento  
pubblico -  
prevenzione  
incendi**

A partire dal 14.04.2010, gli appuntamenti saranno gestiti dalla Segreteria del Comando. In particolare previo appuntamento telefonico al numero 031-33133363 oppure 031-33133463 gli utenti potranno prenotare un incontro con il funzionario tecnico per i giorni lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

**Attivazione  
del servizio  
sperimentale  
di rilascio  
parere di  
conformità di  
prevenzione  
incendi a vista**

Il comando provinciale dei VV.F. di Como comunicano che nel prossimo mese di maggio sarà attivato da parte del Comando un **servizio sperimentale di rilascio parere di conformità di prevenzione incendi a vista**.

Per coloro che avessero bisogno di acquisire l'approvazione di progetti per attività normate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi per:

- pareri in varianti per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di attività civili, artigianali, industriali
- adeguamenti mirati al superamento del regime di Nulla Osta provvisorio di prevenzione incendi
- trasformazioni di centrali termiche

Tutti i venerdì mattina, dalle ore 09.00 alle ore 11.00, presso l'ufficio prevenzione incendi del Comando, sarà disponibile uno staff tecnico per la valutazione diretta della documentazione e per il rilascio immediato, in presenza di tutti i presupposti di cui al DM 04/05/1998 in materia di procedimento, del provvedimento richiesto.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(Per. Ind. Paolo Bernasconi)  
